

## Fisco

## Il puzzle del prelievo

La tassazione dei diversi tipi di trust in base alla circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1</b><br>TRUST AUTODICHIARATO   | Si tassa con l'imposta di donazione  | Aliquota e franchigia dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario |
| <b>2</b><br>TRUST DI SCOPO   | Si tassa con l'imposta di donazione  | Aliquota 8% senza franchigia   |
| <b>3</b><br>TRUST IMMOBILIARE  | Si applica l'imposta ipotecaria e catastale sia nel passaggio tra disponente e trustee sia nel passaggio da trustee e beneficiario | Imposta ipotecaria = 2%<br>Imposta catastale = 1%                          |
| <b>4</b><br>TRUST COMPORTANTE IL TRASFERIMENTO DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI | Esente se i beneficiari sono i discendenti del disponente  |  |
| <b>5</b><br>TRUST CON BENEFICIARI DICHIARATI                               | Si tassa con l'imposta di donazione  | Aliquota e franchigia dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario |
| <b>6</b><br>TRUST CON BENEFICIARI NON DETERMINATI (Tesi interpretativa)    | Si applica l'imposta fissa   | L'imposta di donazione si applica al momento di nomina del beneficiario    |

Istituti atipici. I dubbi sorti con l'entrata in scena delle novità di Finanziaria 2006 e Dl collegato

# Il trust trova le regole fiscali

Le Entrate chiariscono l'imposizione indiretta sull'apporto di beni

PAGINA A CURA DI  
Luigi Belluzzo  
Angelo Busani

Il trust trova le sue tasse. Con l'emaneazione della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, l'agenzia delle Entrate ha finalmente fatto sentire la propria voce sul trattamento fiscale del trust, dopo le novità normative introdotte dall'articolo 1, commi da 74 a 76, legge 296/2006 (in tema di imposte sui redditi) e dall'articolo 2, commi dal 47 al 49, del Dl 262/2006, convertito in legge 286/2006 (in materia di imposte indirette).

La lettura della circolare era particolarmente attesa sotto il profilo dell'applicazione delle imposte indirette agli atti di apporto di beni e diritti al trust poiché era questo l'ambito ove esistevano le maggiori difficoltà interpretative della nuova normativa. Sotto questo profilo, dunque, la considerazione con la quale la circolare esordisce è che «attualmente la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006»; ne conseguirebbe quindi che «il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale».

Fatta questa inquadatura, l'Agenzia poi trae le seguenti conclusioni:

a) occorre applicare l'imposta di donazione oltre che al trust con il quale la titolarità di determinati beni o diritti passa

dal disponente al trustee, anche al cosiddetto trust autodichiarato, e cioè al trust ove il disponente nomina se stesso quale trustee (e ove non vi è pertanto alcun trasferimento di beni);

b) l'individuazione dell'aliquota dell'imposta di donazione applicabile (e dell'eventuale franchigia di cui ci possa avvalere) va fatta riferendosi all'eventuale rapporto di parentela o di affinità sussistente tra disponente e beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee) in quanto «la costituzione del vincolo di destinazione» avviene «sin dall'origine a favore del beneficiario» ed è «espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale».

Anche volendo tralasciare le inefficienze del parere ministeriale su alcuni aspetti comunque rilevanti (esistono beni trust con beneficiari ma con finalità per nulla "liberali": si pensi ad esempio a molti "business trust"), ci si può concentrare sulle seguenti conclusioni, cui le Entrate giungono:

1) ai fini dell'applicazione delle aliquote (e delle franchigie), «il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo»;

2) invece, «nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti"».

3) infine, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, vi è esenzione da imposta nel trust

## Il parere delle Entrate

Le definizioni dell'agenzia delle Entrate

### Trust auto dichiarato

È il trust nel quale è lo stesso disponente a essere designato quale trustee

### Trust liberale

È il trust finalizzato a realizzare una liberalità in capo ai beneficiari

### Trust commerciale

È il trust istituito per l'utilità di un'attività di impresa (ad esempio, il trust di garanzia)

### Trust revocabile

È il trust che il disponente si riserva la facoltà di revocare e quindi annullando l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust

### Trust di scopo

È il trust senza beneficiari, funzionale al perseguimento di un determinato fine (ad esempio, il trust caritatevole)

### Trust con beneficiario

È il trust i cui benefici sono diretti verso uno o più determinati soggetti. Si distinguono, in questo ambito, i fixed trust, nei quali il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del reddito e del patrimonio del trust; e i trust discrezionali, nei quali il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o a un protector (guardiano) l'individuazione degli stessi e delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici

### Trust (fiscamente) opachi

Sono i trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (che con ciò diviene un soggetto Ires)

### Trust (fiscamente) trasparenti

Sono i trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari

Fonte: Circolare 48/E del 6 agosto 2007

## CONTA LA FAMIGLIA

L'individuazione dell'aliquota applicabile e dell'eventuale franchigia va fatta riferendosi al rapporto di parentela

## ESENZIONE

Non si paga quando l'atto è disposto a favore dei discendenti del settlor se ha a oggetto imprese e loro rami

Successioni in azienda. Possibile applicare la disciplina sui trasferimenti a favore dei figli

# Validi i benefici delle donazioni

Il problema del passaggio generazionale delle aziende trova nel trust una valida soluzione, anche perché si può approfittare in tal caso di consistenti vantaggi fiscali.

Dovendosi applicare all'istituzione del trust la disciplina

## LE CONDIZIONI

L'acquisizione o integrazione del controllo, il suo mantenimento o la prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni

dell'imposta di donazione, si rende infatti utilizzabile anche l'agevolazione (disposta dall'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) secondo cui i trasferimenti a favore dei discendenti, di aziende o di quote so-

ciali non sono soggetti all'imposta, a condizione che:

a) se il trasferimento riguarda partecipazioni in società di capitali (azioni o quote), si tratti di un "pacchetto" mediante il quale è acquisito o integrato il controllo della società;

b) gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o mantengano il predetto controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Come riconosciuto dall'agenzia delle Entrate nella circolare 48/E/2007, l'esenzione da imposta si ha infatti anche nel caso in cui l'azienda o le partecipazioni siano appunto attribuite a un trust che abbia come beneficiari i discendenti del disponente; con l'effetto che né il passaggio tra disponente e trustee né il passaggio da trustee a beneficiari sconta alcun tipo di prelie-

## UNA SCELTA CON CAUTELE

### Una soluzione di tutela per individuare il nuovo «capo»

Come detto, il trust è uno strumento adatto alla gestione del passaggio generazionale in azienda perché presenta un'impostazione vantaggiosa. Dal punto di vista dei contenuti, il trust appropria il problema in modo flessibile.

Mediante l'istituto, infatti, si può innanzitutto risolvere il problema dell'individuazione di chi debba essere, tra i discendenti dell'im-

prenditore, colui che debba succedergli nella guida dell'azienda.

Accade spesso, infatti, che la giovane età dei potenziali successori impedisca una idonea valutazione delle loro capacità e attitudini; in tal caso, al trustee (o a un collegio di trustee), eventualmente sotto il controllo di uno o più protector, può essere demandato di effettuare la scelta.

Altro problema che il trust può risolvere è quello di impedire lo spezzettamento del patrimonio del disponente in tanti rivioli quanti sono i suoi successori: affidandolo in gestione al trustee per un dato numero di anni, si può raggiungere l'obiettivo di conservarlo unitariamente e di impedirne la dispersione.

disposto a favore dei discendenti del settlor qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

La circolare non affronta altre casistiche oltre a quelle appena elencate e, in particolare, non affronta quella di particolare rilevanza e che rende assai evidente il silenzio della circolare) del trust cosiddetto discrezionale, e cioè istituito senza la designazione immediata di un beneficiario (che il disponente si riserva di nominare in un momento successivo o la cui nomina egli rimette al trustee o al protector). A questo punto, i casi sono due: o il silenzio è dovuto alla equiparabilità di questo caso a quello del trust "di scopo", e cioè al trust che nasce "strutturalmente" senza un beneficiario; oppure il trattamento tributario del trust "di scopo" non può essere equivalente al diverso caso del trust nel quale vi siano beneficiari determinati.

La prima conclusione, che pur in teoria è sostenibile, appare tuttavia eccessiva: che succedesse, infatti, se si pagasse l'8 per cento senza franchigia e poi si trattasse invece di un beneficiario che potrebbe avvalersi dell'aliquota a per cento e della franchigia di milione?

È migliore evidentemente la seconda soluzione: un trust (non di scopo ma temporaneamente) senza beneficiari potrebbe essere considerato come sottoposto a condizione sospensiva: cioè, se si pagherebbe intanto l'imposta fissa, in attesa di sapere chi sia il beneficiario, la cui individuazione potrebbe rappresentare il momento nel quale si rende applicabile la tassazione proporzionale.

vo e con l'effetto che, dunque, l'applicazione dell'agevolazione in parola non è impedito dal fatto che il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni non avvenga direttamente dal disponente ai suoi discendenti ma avvenga per il tramite del trustee.

Occorre che anche nel caso di trust siano rispettate le condizioni alle quali la norma citata subordina l'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, nel caso di partecipazioni deve trattarsi dell'istituzione in trust della quota di controllo della società (e cioè della quota che assicura la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria) e che l'azienda venga continuata o il controllo permanga per almeno 5 anni.

Sotto quest'ultimo profilo, occorre precisare che il quinquennio va computato in capo al trustee e non in capo ai beneficiari (che, in ipotesi, potrebbero ricevere l'attribuzione anche dopo moltissimo tempo dall'istituzione del trust).

## In sintesi



### Cos'è il trust

Per trust si intende l'affidamento riposto da un soggetto (detto disponente o settlor) su di un altro soggetto (detto trustee) al quale viene trasferito un bene che viene messo dunque sotto il suo controllo e che viene da lui gestito per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.



### I principi base

Il primo principio è che i beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust.

Il secondo principio è che quei beni entrano nella disponibilità di un altro soggetto, che si chiama trustee, il quale li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata.

Il terzo principio è che quei beni - pur trasferiti da chi istituisce il trust al trustee - non sono "suoi" a tutti gli effetti; per esempio, se egli muore, i suoi eredi non possono farli propri; se egli fallisce, quei beni non entrano nella massa fallimentare; e così via: è quell'effetto del trust che i giuristi chiamano "segregazione".

Il quarto e ultimo principio è che il trustee è un "fiduciario" in un senso diverso da quello per noi usuale. Per noi il fiduciario è una persona che fa quello che gli si dice di volta in volta, mentre il trustee fa quello che gli è stato detto nell'atto per mezzo del quale il trust è stato istituito: da quel momento, tocca a lui decidere cosa è meglio.



### Il disponente o settlor

È il soggetto che istituisce il trust e che dota il trustee dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo "incarico": il disponente può trasferire al trustee determinati propri beni, che appunto debbono essere gestiti dal trustee in funzione dello scopo che il disponente ha delineato nell'atto istitutivo del trust; il disponente può altresì dotare il trustee delle risorse finanziarie idonee per andare ad acquistare determinati beni, da porre sotto la sua amministrazione sempre per raggiungere gli scopi che il disponente ha delineato.



### Il trustee

È una persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni destinati al trust; il trustee diviene il titolare di questi beni a tutti gli effetti e nei confronti di chiunque, incluso il disponente; tuttavia, egli è soggetto all'obbligo di gestire o disporre di questi beni secondo gli scopi dettati dal disponente. La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies" italiane o quelle straniere.



### I beneficiari del trust

Vi possono essere "beneficiari del reddito" e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (risuotere una somma, utilizzare una bene, abitare una casa, eccetera) e "beneficiari finali" e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni oggetto del trust.

I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo oppure anche in seguito. L'individuazione può essere fatta direttamente dal disponente o da un terzo a ciò incaricato (il cosiddetto protector); ancora, essi possono essere identificati o nominativamente o come appartenenti a una certa categoria di soggetti (ad esempio, tutti i discendenti di un certo capostipite).

Rovesciata l'interpretazione

# Tassati i vincoli di destinazione senza passaggi

L'intervento interpretativo dell'agenzia delle Entrate in tema di trust (circolare n. 48/E del 2007) non ha riguardato però solamente lo specifico tema della tassazione del trust, ma ha spaziato nel più generale campo dei "vincoli di destinazione" (di cui il trust rappresenta una peculiare applicazione).

Nel prendere posizione dunque nell'ambito dei vincoli di destinazione, la circolare dà l'impressione di un'intervento "a gamba tesa" del Fisco: infatti, sembra che si tratti di una radicale inversione di opinioni, rispetto a quanto sostenuto in passato.

Ma procediamo con ordine. Quando si parla di "vincoli di destinazione" (e della loro tassazione) ci si riferisce a una pluralità di istituti il cui effetto è appunto quello di creare, nell'ambito del patrimonio "generale" di un dato soggetto, un "sottoinsieme" composto da beni e diritti, "segregati" dal resto del patrimonio, e unificati appunto dalla loro "destinazione" a una determinata finalità. Si pensi:

a) alla destinazione, da parte di una società, di un dato patrimonio «a uno specifico affare» (articolo 2447-bis del Codice civile) con la conseguenza che, da un lato, i creditori della società non possono soddisfarsi sul "patrimonio destinato" e che, dall'altro, dei debiti del "patrimonio destinato" è responsabile solo il patrimonio destinato stesso, e non il patrimonio "generale" della società;

b) all'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, il cui effetto «consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'eredità» (articolo 490 del Codice civile), con la conseguenza che l'eredità non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dell'attivo ereditario e che i creditori dell'eredità sono postergati ai creditori del defunto quanto alla soddisfazione che può essere loro offerta dall'esecuzione sui beni ereditari;

c) al fondo patrimoniale, per effetto del quale i beni considerati vengono destinati «a far fronte ai bisogni della famiglia» (articolo 167 del Codice civile);

d) all'atto istitutivo di un vincolo di destinazione su beni immobili o beni mobili registrati al fine della realizzazione di «interessi meritevoli di tutela» (nuovo articolo 2645-ter del Codice civile, il cosiddetto "trust all'italiana", con gergo non tecnico).

La circolare n. 48/E, nel commentare l'articolo 2, commi 47-49 del Dl 262/2006, convertito in legge 286/2006, che ha disposto l'applicazione dell'imposta di donazione anche «alla costituzione di vincoli di destinazione» utilizza le seguenti espressioni (nel suo paragrafo 5.2):

«attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni»; «il conferimento dei beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato pertanto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale»;

«il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato - anch'esso rilevante ai fini dell'imposta in esame - coincide con il settlor)».

Da queste parole della circolare sembra doversi derivare che oggetto della tassazione non è solo il caso dell'istituzione del vincolo di destinazione contemporanea al trasferimento del bene gravato dal vincolo, ma anche la sola istituzione del vincolo, in sé e per sé: infatti, come appena detto, la circolare equipara, ai fini della tassazione, sia il caso del trasferimento tra settlor e trustee (e quindi il caso della nascita del vincolo di destinazione in coincidenza con il cambio di titolarità del bene vincolato) sia il caso del vincolo di destinazione

che nasce a prescindere da un trasferimento (come accade nell'ipotesi del trust autodichiarato, ove si forma bensì un vincolo sui beni interessati, che però non cambiano titolarità in quanto rimangono nella sfera giuridica del disponente, fattosi trustee).

Questa interpretazione rappresenterebbe dunque un'inversione rispetto a quanto finora hanno ritenuto gli addetti ai lavori e gli uffici del registro: ad esempio, a Telefisco 2007 l'agenzia delle Entrate aveva di nuovo chiaramente ribadito che il fondo patrimoniale e gli altri vincoli di destinazione istituiti senza trasferimento di proprietà dovevano essere tassati con le sole imposte fisse; e quindi aveva confermato (anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 2,

## LE CONSEGUENZE

Sposando il ragionamento del Fisco si incide sulla creazione del legame senza alcuna effettiva traslazione di diritti

## SENZA GIUSTIFICAZIONI

Non essendoci alcuna manifestazione di capacità contributiva risulta però possibile applicare solo l'imposta fissa

commi 47-49 del Dl 262/2006, convertito in legge 286/2006) la perdurante validità del documento centrale di questa materia, e cioè la circolare n. 221 del 30 novembre 2000, nella quale il Fisco distingue esattamente i vincoli traslativi (da tassare con l'imposta proporzionale) dai vincoli non traslativi (da tassare con le imposte fisse).

Questa inversione di orientamento tuttavia non è giustificata per l'elementare considerazione che, con l'istituzione di un vincolo, non si ha alcuna manifestazione di capacità contributiva e che quindi all'atto istitutivo senza traslazione di diritti non possono essere applicate che le mere imposte fisse. Pertanto, la circolare dovrebbe considerarsi scritta in modo che né il trust (e quindi l'auto-trust) né gli altri vincoli di destinazione possono essere soggetti a un prelievo proporzionale se si tratti di un vincolo che non sorge in corrispondenza di un atto traslativo di diritti.

## SULLE GUIDE



## PROFESSIONISTI E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

Professionisti "al riparo" dalla pubblicità comparativa e ingannevole. Con il Dlgs del 2 agosto 2007 n. 145, l'Italia in applicazione della direttiva 2005/29 del parlamento europeo e del consiglio 11 maggio 2005 - completa il quadro normativo su spot e reclame, estendendo per la prima volta regole e sanzioni anche ai liberi professionisti. Si guadagna, così, una preziosa integrazione a quanto disposto dai vari codici deontologici, spesso "aleatori" sul tema. Su «Guida al Diritto» la legge e l'analisi delle novità. (Informazioni, tel. 02.4587010, servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)